

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della L.R. 29/12/2003 n. 21;
- VISTO l'art.1 comma 6 della L. 23/08/2004 n. 243;
- VISTO l'art. 1 comma 2 della L. 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214;
- VISTA la L.R. n. 9 del 07/05/2015 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto di impiego;
- VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5 e s.m.i.;
- VISTO il comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013;
- VISTO l'art. 7 della L.R. n. 14/2019;
- VISTA la Circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la Circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 05/11/2015 assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 09/11/2015 al n. 148066 con la quale il Sig. Guzzo Pietro Antonino nato a XXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 22/09/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015, beneficiando della maggiorazione dei servizi ai sensi della L. n. 388/2000 c. 3 art. 80;
- VISTO il DA n. 3251/IV del 20/03/1987 vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1583 il 24/03/1987, con il quale il Sig. Guzzo Pietro Antonino, è nominato, a decorrere dal 20/03/1987, Commesso nel ruolo amministrativo di cui alla tabella "A" annessa alla L.R. n. 41/85;
- VISTO il DDG n. 1161 del 04/03/2020 di conferma nel ruolo, da cui risulta che il Sig. Guzzo Pietro Antonino ha iniziato a prestare effettivo servizio in data 16/04/1987;
- VISTO il DDG n. 1170 del 23/03/2006, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 169 il 30/03/2006, con il quale il Sig. Guzzo Pietro Antonino, ai sensi e per gli effetti D.P.Reg. n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "C" Istruttore, posizione economica "C2" a decorrere dal 01/12/2001;
- ACCERTATO che il Sig. Guzzo Pietro Antonino, Istruttore Direttivo C4, assegnato al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011, in data 23/09/2017;
- VISTA la nota prot. n. 153822 del 16/12/2016 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, che il Sig. Guzzo Pietro Antonino, tra gli altri, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 ed ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011, in data 23/09/2017;
- VISTA la nota DG prot. n. 2975 del 31/01/2017 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali dalla quale risulta che, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, il summenzionato dipendente può essere collocato in quiescenza il 23/09/2018;

CONSIDERATO che il Sig. Guzzo Pietro Antonino con istanza del 18/04/2018 aveva chiesto la revoca della domanda di cancellazione dal ruolo e, successivamente, con nota del 01/07/2020, chiede di ritirare la richiesta di annullamento della collocazione in quiescenza;

VISTA la nota prot. n. 78322 del 07/09/2020 con la quale si comunica l'accoglimento della richiesta di revoca;

VISTA la nota n. 79933 del 09/09/2020, con la quale si comunica al Sig. Guzzo Pietro Antonino il collocamento in pensione anticipata a decorrere dal 01/11/2020;

VISTO il DDR n. 1909/IX del 22/06/1995, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 2497 il 03/07/1995, con il quale, al Sig. Guzzo Pietro Antonino, sono ricongiunti, ai fini di quiescenza, con onere di riscatto zero, i periodi di iscrizione presso l'INPS di Palermo, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29/79, pari ad anni 4 e giorni 24;

VISTO il Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle condizioni visive e della sordità dell'ASL di Palermo del 09/11/2011 da cui risulta che il Sig. Guzzo Pietro Antonino è XXXX decorrere dal 01/06/2011 al mese di giugno 2014;

CONSIDERATO che al Sig. Guzzo Pietro Antonino, in applicazione del 3° comma dell'art. 80 della L.388/2000 possono essere riconosciuti mesi 6 e giorni 5 di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

ACCERTATO che il Sig. Guzzo Pietro Antonino alla data del 31/10/2020 vanta una anzianità anagrafica pari ad anni XXXX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

SERVIZI UTILI	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 16/04/1987 al 31/10/2020	33	06	16
Servizi ricongiunti (DDR n. 1909/95)	04	00	24
Maggiorazione benefici L. n. 388/2000	00	06	05
TOTALE	38	01	15

ACCERTATO altresì che la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota per la pensione di anzianità prevista per il 2017, anno di maturazione dei requisiti;

RITENUTO pertanto di potere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/11/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Guzzo Pietro Antonino nato a XXXX, Istruttore Direttivo "C4" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2) Al Sig. Guzzo Pietro Antonino qualora negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali è fatto divieto, ai sensi del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 articolo 1, comma 42 lettera I, modificato dall' art. 21 del D.Lgs n. 39 del 8/04/2013, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line e non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10.

Palermo, lì 19/10/2020

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

Firmato

Visto:si pubblici
F.to Il Dirigente del Servizio 3
(G.G.Palagonia)
"Originale agli atti d'ufficio"